



C/2024/6927

25.11.2024

Ricorso presentato il 26 settembre 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-630/24)

(C/2024/6927)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo introdotto un requisito di residenza nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante istituzione dell'assegno unico e universale per figli a carico, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 45 TFUE, dagli articoli 4, 7 e 67 del regolamento n. 883/2004⁽¹⁾ e dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011⁽²⁾;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

In data 26 settembre 2024, la Commissione ha adito la Corte di giustizia affinché essa dichiari che, avendo introdotto un requisito di residenza nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante istituzione dell'assegno unico e universale per figli a carico (di seguito, «l'assegno unico»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 45 TFUE, dagli articoli 4, 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 e dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

L'assegno unico costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento 883/2004, letto in combinato disposto con l'articolo 1, lettera z), dello stesso regolamento. L'assegno unico costituisce altresì un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Essendo ricompreso nell'ambito di applicazione dei suindicati regolamenti, l'assegno unico deve poter essere esportato all'interno dell'Unione ai sensi degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, e deve poter essere erogato in modo non discriminatorio, ai sensi degli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, dal momento che entrambi concretizzano il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 45 TFUE concernente la libera circolazione dei lavoratori, in materia di condizioni di impiego.

L'erogazione dell'assegno unico in Italia, tuttavia, è subordinata alla condizione di residenza in Italia. Tale condizione di residenza impedisce l'esportazione del beneficio dell'assegno unico da parte degli aventi reddito in Italia che non siano residenti in Italia, o non siano residenti in Italia da almeno due anni (o in alternativa, non abbiano un contratto di lavoro di durata almeno semestrale) o, sebbene residenti in Italia ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, i cui figli non siano residenti in Italia. Tale condizione di residenza rappresenta altresì una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, in particolare per quanto riguarda i vantaggi sociali, ed è ammissibile solo se giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo, se idonea e proporzionata rispetto all'obiettivo da perseguire, circostanze che, tuttavia, le autorità italiane, a cui incombe l'onere di provarle, non hanno dimostrato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza (GU 2004, L 166, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).